

#### 8.2.7.3.2. 7.2 Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

##### 8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nell'analisi SWOT nel paragrafo 4.1.1. la Toscana risulta particolarmente vocata alla produzione di agri-energie grazie all'elevata copertura forestale (di cui si stima un'utilizzazione di circa il 40% dell'incremento medio annuo dei boschi) e alla notevole diffusione di colture arboree agricole, da cui deriva un'alta disponibilità di biomassa residuale (potature e residui colturali forestali). I boschi regionali inoltre producono in prevalenza assortimenti legnosi a destinazione energetica (legna da ardere e cippato). Ne discende che soprattutto nelle aree collinari-montane vi sia disponibilità di significative quantità di biomasse residuali agroforestali e di residui provenienti dalla prima trasformazione di prodotti (es. potature di colture legnose, reflui di frantoio, materiale di scarto delle segherie o dell'industria del legno) da destinare alla produzione energetica.

E' tuttavia da segnalare, come evidenziato nei punti di debolezza di cui al paragrafo 4.1.3, che il fabbisogno energetico regionale è soddisfatto principalmente attraverso fonti fossili (41% del totale) e la scarsa diffusione di piattaforme di commercializzazione della biomassa e di altre strutture collegate rende poco efficiente anche il sistema di approvvigionamento degli impianti soprattutto se concentrati in un limitato territorio.

Con la presente sotto-misura si intende finanziare e promuovere l'utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabile con conseguente valorizzazione delle risorse delle aree rurali. Inoltre la sotto-misura intende contribuire al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale per la riduzione delle emissioni climalteranti
- incremento nell'utilizzo di biomasse legnose residuali e di prodotti legnosi privi di mercato provenienti dall'attività selvicolturale con evidenti ricadute positive sul bosco
- realizzazione di interventi di manutenzione e miglioramento del bosco con incremento di redditività per numerose attività selvicolturali di per sé non economicamente vantaggiose
- prevenzione dagli incendi boschivi
- applicazione dell'innovazione tecnologica degli impianti di produzione di energia termica o termica e elettrica

In particolare tale azione si esplica attraverso:

A) Investimenti finalizzati alla produzione di energia termica con potenza nominale complessiva installata compresa tra 100 kWt e 1 MWt.

B) Spese relative a ampliamenti, implementazione e/o integrazioni, di progetti già realizzati e funzionanti al fine di massimizzare gli effetti ambientali. L'implementazione e l'integrazione devono avere carattere

innovativo.

C) Realizzazione di piattaforme di stoccaggio funzionali ad impianti esistenti.

In particolare, sono ammissibili:

1. Realizzazione di strutture necessarie per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile e le spese per le opere accessorie;
2. Acquisto messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore. Gli impianti devono rispondere alle norme vigenti in termini di rendimenti, di efficienza energetica (art. 13, lettera c) del Reg. UE 807/2014), di livelli di sicurezza di emissioni;
3. Realizzazione o ampliamento della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta con l'impianto a biomassa.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 5(c) "favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie prime non alimentari ai fini della bioeconomia" e secondariamente, esclusivamente se attivata in ambito LEADER, alla focus area 6(b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e secondariamente. Analizzando gli interventi proposti la sottomisura soddisfa prioritariamente le necessità evidenziate dai fabbisogni (n.14) "Incrementare la diversificazione delle fonti energetiche e il risparmio energetico" e (n. 15) "Promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" e all'obiettivo trasversale "cambiamenti climatici". Per quanto concerne i temi trasversali la sottomisura contribuisce alla tematica inerente il "Cambiamento climatico" attenuando gli effetti negativi che i cambiamenti climatici determinano sul territorio rurale e in particolare favorendo l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili con l'esecuzione degli interventi previsti. Infine la sottomisura contribuisce al raggiungimento della Priorità Europa 2020 "crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva" e all'obiettivo (EU 2020) di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990 (target Italia -13%).

La sottomisura è inoltre in linea con gli obiettivi tematici 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori" e 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" dell'Accordo di Partenariato.

#### 8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

#### 8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

D. Lgs 152/2006

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive DM 10 settembre 2010

D.lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici

L. 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” e s.m.i

D. lgs 192/2005

D lgs 387/2003

DPR 74/2013

Norme sulla cumulabilità degli incentivi

Lr 39/2000 e smi

DPGR 48/R/2003 e smi

#### 8.2.7.3.2.4. Beneficiari

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti soggetti di diritto pubblico: Province, Unioni di Comuni, Comuni, anche in forma associata.

#### 8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:

a) costruzione o miglioramento di beni immobili strettamente connessi all’investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di fattibilità e spese per garanzie fideiussorie. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa riconducibili a:

- valutazione costi/benefici degli interventi;
- studio delle disponibilità di biomasse nell'area in prossimità dell'intervento;
- ricerche e analisi di mercato;

- spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni ambientali, di processo e di prodotto, sociali/etiche;

d) Investimenti immateriali quali acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

3. Le spese generali sono ammesse nel limite massimo del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

4. L'acquisto di terreni o fabbricati è ammissibile se strettamente funzionale al completamento degli altri interventi nei limiti di cui al successivo punto 8;

5. Nel caso di acquisto di fabbricati, il costo ammissibile non può essere superiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo con esclusione del costo di acquisto di fabbricati e/o terreni e delle spese generali;

6. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" non sono ammissibili:

- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- acquisto di materiale, macchine, impianti etc usati,
- scambiatori di calore per l'allaccio delle singole utenze.

7. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà"

8. Nel caso di acquisto di terreni, come previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, art. 69, il costo ammissibile è fissato nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammesse a contributo con esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali.

#### 8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti di cui alla presente misura sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale;

2. In conformità con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, utilizzino biomasse legnose di origine agro-forestale provenienti dall'attività selvicolturale e dai residui agricoli, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i.: "Norme in materia ambientale". Non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota

parte;

3. Rispettino i criteri minimi per l'efficienza energetica di cui al precedente paragrafo 8.1 ("Descrizione delle condizioni generali") e nel rispetto dell'art. 13, lettera c) del Reg. UE 807/2014;

4. L'ammissibilità delle spese relative all'acquisto di macchine ed attrezzature, alla realizzazione di strutture edili e alla realizzazione o ampliamento della rete di distribuzione, è vincolata alla realizzazione di messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore. , 5. Il sostegno è subordinato alla presentazione di:

a) un piano di approvvigionamento del biocombustibile;

b) un piano di distribuzione dell'energia primaria;

c) individuazione del modello di gestione.

6. L'importo dell'investimento ammissibile deve essere determinato al netto degli eventuali incentivi statali collegati alla produzione di energia, fatto salvo quanto previsto sul doppio finanziamento di cui al paragrafo 8.1.

7. Il sostegno è concesso solo per investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti a servizio di utenze pubbliche.

#### 8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni collegati agli specifici criteri e al Fabbisogno 18 sulla semplificazione amministrativa. In particolare:

- Localizzazione territoriale dell'investimento: in zone ricomprese nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47% del territorio regionale.
- Tipologia di investimento. Verrà data priorità agli interventi che maggiormente migliorano le condizioni ambientali favorendo il risparmio annuo in TEP, riducono le emissioni di CO<sub>2</sub>, e consolidano localmente la filiera foresta-legno-energia anche mediante la realizzazione di piattaforme di stoccaggio in modo tale da strutturare la filiera di approvvigionamento.
- Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive. Verrà data priorità agli interventi inerenti investimenti che utilizzano prodotti forestali di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto o dal centro aziendale.
- Aree non metanizzate. Verrà data priorità agli interventi inerenti investimenti per la produzione di energia termica nelle aree non metanizzate alla data di presentazione della domanda (per metanizzazione si intende la possibilità di allacciarsi alla rete di distribuzione del metano).
- Ampliamento/estensione di progetti già realizzati solo se tecnologicamente innovativi, per massimizzare l'effetto ambientale.

#### 8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione per l'investimento, incluse le spese generali, è fissata al 65% dei costi ammissibili. Il sostegno è concesso secondo la regola 'de minimis' ai sensi del reg (UE) n. 1407 del 18

dicembre 2013 fatte salve eventuali disposizioni specifiche in merito al riconoscimento come non aiuto.

#### 8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Non si rilevano particolari rischi nell'implementazione della sottomisura.

Dalla valutazione ex ante basata sui controlli effettuati nel precedente periodo di programmazione e dall'analisi della sottomisura 7.2 emergono i seguenti rischi:

- R1 : Ragionevolezza dei costi

Il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzi di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo.

- R2 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Tale rischio che sposta l'individuazione degli errori solo nella fase finale del procedimento (prima del pagamento) e quindi all'esecuzione effettiva degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno, ecc.

- R3 Appalti pubblici

Tale rischio si può derivare da un non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori.

- R4 : Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R5 : Sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

- R6 : Le domande di pagamento

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;

- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

#### 8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Non si ritengono necessarie data la non sussistenza di rischi legati alla implementazione della sottomisura.

##### ○ R1 : Ragionevolezza dei costi

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento:

- ai prezziari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.);

- all'acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati.

##### ○ R2 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di fac-simile di atti di assegnazione che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

##### ○ R3 Appalti pubblici

Si prevede che in fase di rendicontazione dei lavori sia presentata e verificata la documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

##### ○ R4 : Selezione dei beneficiari

Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria e evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.

##### ○ R5 : Sistemi informatici

Per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare. Utilizzazione nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di

verifica adottate. Inserimento nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie di avvisi in merito a probabili errori di compilazione.

Partecipazione degli istruttori ad attività formative finalizzate a far conoscere e a facilitare l'utilizzo degli strumenti sopra descritti.

Inoltre è istituito presso l'Autorità di gestione un Gruppo di coordinamento che coinvolge i rappresentanti di tutti i soggetti addetti alla gestione del procedimento e affronta tematiche comuni inerenti l'attuazione del PSR.

○ R6 : Le domande di pagamento

E' prevista la predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione le varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

#### 8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Trattato a livello di misura.

#### 8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

#### 8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si definisce infrastruttura su piccola scala qualsiasi investimento materiale previsto dagli interventi attivati la cui dimensione in termini di valore di potenza installata non sia superiore a 1 MW termico.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

NON PERTINENTE .

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

NON PERTINENTE.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi quanto riportato al precedente paragrafo 8.1 e nel rispetto dell'art. 13, lettera c) del Reg. UE 807/2014.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non si prevede l'utilizzo di biocarburanti né cereali ed altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose per la produzione di bioenergia.